

Verbale n. 9 del 26 ottobre 2017

**DELIBERAZIONE N. 93 : SOCIETA' CAMERALI CONTROLLATE -
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI AI SENSI DEL T.U. IN
MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (D. LGS.
175/2016)**

Il Segretario Generale richiama il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), ricordando che tale provvedimento normativo, in vigore dal 23 settembre 2016, ha previsto, in capo alle società in controllo pubblico, l'adozione di specifici atti riguardanti la loro gestione e organizzazione, con particolare riguardo alla valutazione del rischio di crisi aziendale e al controllo delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale.

Richiama, in particolare, le seguenti norme del T.U. di interesse per le tre società controllate dalla Camera di Commercio di Brescia - ABeM S.p.A., Immobiliare Fiera S.p.A. e Bresciatourism S.c.a.r.l. - al fine di dare alle stesse indicazioni sugli adempimenti in esse previsti.

Le disposizioni di cui all'art. 6 del T.U., finalizzate a tenere monitorata la situazione economico-finanziaria delle società in controllo pubblico, prevedono l'adozione, da parte delle stesse società, di specifici **programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale**, dei quali è prevista informazione all'assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Le stesse società sono inoltre chiamate, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, ad integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti interni, codici di condotta, programmi di responsabilità sociale d'impresa, ufficio di controllo interno, dandone conto nella relazione sul governo societario, oppure motivandone la mancata adozione.

L'art. 14 del T.U. prevede ora espressamente che le società a partecipazione pubblica vengano assoggettate alle

Verbale n. 9 del 26 ottobre 2017

disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Qualora emergano nell'ambito della valutazione del rischio indicatori che rivelino situazioni di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società in controllo pubblico deve **adottare immediatamente i provvedimenti necessari** per non aggravare la crisi, iniziando al contempo un idoneo percorso di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del c.c..

Non costituisce un provvedimento adeguato di risanamento il ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni o rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che non sia approvato un piano di ristrutturazione aziendale, comprovato da concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.

La norma prevede, inoltre, che le amministrazioni pubbliche socie (*di cui all'art. 1, comma 3, legge 196/2009*) non possano sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono, invece, consentiti trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma se **finalizzati allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti**, sempre comunque nell'ambito di un piano di risanamento che preveda il **raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni**. In questo caso il piano di risanamento dovrà essere approvato dall'Autorità di regolazione del settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti.

Verbale n. 9 del 26 ottobre 2017

Riguardo alla gestione del personale, l'art. 19 del T.U. prevede l'adozione e la pubblicazione sul sito istituzionale delle società in controllo pubblico dei provvedimenti relativi alle modalità di reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La mancata o incompleta pubblicazione di tali provvedimenti implica il divieto di erogazione, a favore delle società, di somme da parte delle amministrazioni pubbliche. In assenza dei provvedimenti e delle procedure previste è disposta, inoltre, la nullità dei contratti di lavoro stipulati.

La norma in questione prevede, altresì, che gli enti soci diano alle loro società controllate **specifici obiettivi, annuali o pluriennali, sul complesso delle loro spese di funzionamento, nelle quali sono comprese le spese del personale**. A seguito di tali direttive, le società controllate adottano provvedimenti per la loro concreta attuazione, tra i quali possono essere compresi anche il contenimento delle assunzioni di personale e dei relativi oneri contrattuali.

I provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Pubbliche socie e dalle loro società controllate devono essere pubblicati sui siti rispettivi istituzionali, pena il divieto di erogare somme in loro favore.

All'art. 22 del T.U. viene richiamata la normativa che estende alle società in controllo pubblico la disciplina, in quanto compatibile, sugli obblighi di trasparenza previsti per le Pubbliche Amministrazioni.

Oltre alla normativa in materia di trasparenza, ai fini degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, è opportuno richiamate anche le disposizioni dell'ANAC contenute nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

L'art. 25 del T.U. ha previsto, infine, che entro il 30.9.2017 (tale termine verrà prorogato presumibilmente al 20

Verbale n. 9 del 26 ottobre 2017

dicembre 2017 a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali) le società in controllo pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze da comunicare alle Regioni, le quali saranno poi chiamate a gestire eventuali processi di mobilità del personale eccedente, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero del Lavoro.

In assenza di esuberanti, l'organo amministrativo della società si limiterà a prendere atto con proprio provvedimento di tale situazione, senza alcun obbligo di comunicazione.

Nel caso delle controllate camerali, il personale in servizio, già oggetto di attività di razionalizzazione, è al momento costituito da 4 unità in Immobiliare Fiera, 5 unità in Bresciatourism e nessuna unità in Abem.

Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che disciplina le modalità di rilevazione degli esuberanti, e fino al 30 giugno 2018, le società in controllo pubblico non possono, pena nullità del contratto, procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli elenchi del personale eccedente tenuti dalle Regioni, salvo un'eventuale autorizzazione regionale per l'assunzione di personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visti gli articoli 6, 14, 19, 22 e 25 del Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), come richiamati nelle premesse al presente provvedimento, oltre alle disposizioni ANAC in tema di anticorruzione nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

Verbale n. 9 del 26 ottobre 2017

d e l i b e r a

di dare indicazione alle tre società controllate - S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia - Bresciatourism S.c.ar.l. - ABEM S.p.A. - affinché provvedano agli adempimenti previsti dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs 175/2016), oltre alle disposizioni ANAC in materia di anticorruzione previste per le società controllate pubbliche, e al concreto perseguimento degli obiettivi specifici relativi alla loro gestione, come fissati da questa Camera di Commercio nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)